

Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano

del ...

Disegno ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 17a della legge federale del 15 dicembre 2000^1 sugli agenti terapeutici (LATer),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica:

- ai medicamenti per uso umano soggetti a prescrizione, sul cui imballaggio sono apposti identificativi univoci e dispositivi di sicurezza secondo l'articolo 17a capoverso 1 lettera a e b LATer;
- ai medicamenti per uso umano non soggetti a prescrizione, sul cui imballaggio è apposto un dispositivo di sicurezza secondo l'articolo 17a capoverso 1 lettera b LATer.

Sezione 2: Identificativi univoci e dispositivi di sicurezza

Art. 2 Identificativo univoco

L'identificativo univoco comprende:

- a. il codice del prodotto;
- b. il numero di serie:
- c. il numero del lotto;
- d. la data di scadenza.

2018-------

Art. 3 Data Matrix

¹ Il titolare dell'omologazione codifica l'identificativo univoco con un codice a barre bidimensionale (Data Matrix).

² Il titolare dell'omologazione può stampare il Data Matrix solo su una superficie dell'imballaggio liscia, uniforme e poco riflettente. Garantisce la qualità e la leggibilità della stampa e provvede affinché ogni imballaggio rechi un solo Data Matrix.

Art. 4 Numero di serie

Oltre al Data Matrix, sull'imballaggio deve essere stampato anche il numero di serie in un formato leggibile dall'uomo.

Art. 5 Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza che rivelano l'eventuale manomissione dell'imballaggio possono essere apposti anche sugli imballaggi di medicamenti per uso umano non soggetti a prescrizione.

Sezione 3: Sistema di banche dati

Art. 6 Contenuto

Per ogni imballaggio, il sistema di banche dati volto a verificare l'autenticità dei medicamenti e a identificare le singole confezioni contiene i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo del titolare dell'omologazione;
- b. il nome e l'indirizzo del fabbricante:
- c. gli elementi dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2;
- d. il sistema di codifica del codice del prodotto.

Art. 7 Registrazione dei dati

- ¹ Il titolare dell'omologazione registra i dati di cui all'articolo 6 prima dell'immissione in commercio del medicamento interessato.
- $^2\,\mathrm{II}$ titolare dell'omologazione è responsabile della correttezza e della completezza dei dati.

Art. 8 Accesso al sistema di banche dati

- ¹ I titolari dell'omologazione hanno accesso direttamente al sistema di banche dati per registrare i dati di cui all'articolo 7 nonché sostituire, verificare e disattivare gli identificativi univoci.
- ² I grossisti e le persone autorizzate alla dispensazione hanno accesso al sistema di banche dati tramite un'interfaccia standard per verificare e disattivare gli identificativi univoci.

³ L'appartenenza a un'organizzazione non può costituire un presupposto per l'accesso al sistema di banche dati.

Art. 9 Aggiornamento e conservazione dei dati

- ¹ Il titolare dell'omologazione è responsabile dell'aggiornamento dei dati.
- 2 Il titolare dell'omologazione deve conservare i dati relativi al singolo medicamento per almeno un anno dopo la data di scadenza.
- ³ Alla scadenza del termine di cui al capoverso 2, il titolare dell'omologazione cancella i dati dal sistema di banche dati.

Art. 10 Gestione

¹ Il sistema di banche dati è gestito per conto dell'Associazione Svizzera per la verificazione delle medicine (SMVO) dalla sua affiliata, la Società Svizzera per la verificazione delle medicine Sagl (SMVS).

² La SMVO e la SMVS provvedono affinché:

- a. gli aventi diritto di accesso di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2 siano autenticati e autorizzati e il sistema di banche dati possa essere utilizzato solo da loro;
- b. non vengano divulgati segreti commerciali o di fabbricazione;
- c. tutti i processi di trattamento dei dati vengano documentati;
- d. le procedure di memorizzazione e trasferimento dei dati corrispondano allo stato attuale della tecnica.

Art. 11 Presunte contraffazioni e casi sospetti

- ¹ Se la SMVS sospetta una contraffazione, verifica che non si tratti di un errore tecnico.
- ² Se non si tratta di un errore tecnico e il sospetto trova conferma, la SMVS deve notificarlo a Swissmedic.

Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati

La SMVS emana un regolamento sul trattamento dei dati, che disciplina in particolare:

- a. le responsabilità;
- b. le interfacce tecniche:
- c. la documentazione:
- d. l'archiviazione:

⁴ Il titolare dell'omologazione ha accesso solo ai dati da lui registrati.

⁵ L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) ha accesso online al sistema di banche dati a scopo d'indagine.

- e. la distruzione dei dati:
- le misure tecniche e organizzative di sicurezza e protezione delle informazioni.

Art. 13 Statistiche

- ¹ Su richiesta, la SMVS mette a disposizione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) le statistiche allestite sulla base dei dati registrati nel sistema di banche dati.
- ² Le statistiche non devono consentire di risalire ai singoli utenti del sistema di banche dati.

Sezione 4: Sostituzione, verifica e disattivazione di identificativi univoci

Art. 14 Sostituzione

Prima di sostituire un identificativo univoco, il titolare dell'omologazione:

- a. verifica l'integrità del dispositivo di sicurezza e l'autenticità dell'identificativo univoco da sostituire; e
- b. disattiva l'identificativo univoco da sostituire nel sistema di banche dati.

Art. 15 Verifica

- ¹ Gli aventi diritto di accesso di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2 possono verificare l'autenticità degli identificativi univoci nel sistema di banche dati.
- ² Se dalla verifica di un identificativo univoco risulta che non coincide con nessuno degli identificativi registrati nel sistema di banche dati o che è già stato disattivato:
 - a. nel sistema di banche dati viene attivato automaticamente un allarme e generata una voce che indica una potenziale contraffazione o un caso sospetto, a meno che il medicamento sia registrato come richiamato, ritirato dal mercato o destinato alla distruzione:
 - b. la singola confezione non può essere immessa in commercio.

Art. 16 Disattivazione

- ¹ Il titolare dell'omologazione disattiva l'identificativo univoco e inserisce un'apposita indicazione nel sistema di banche dati se:
 - a. il medicamento è richiamato, ritirato dal mercato o destinato alla distruzione;
 - b. il medicamento è stato rubato; o
 - c. il medicamento è fornito a titolo di campione gratuito a persone autorizzate alla dispensazione.

³ L'UFSP può pubblicare le statistiche.

² Il grossista disattiva l'identificativo univoco e inserisce un'apposita indicazione nel sistema di banche dati o informa il titolare dell'omologazione se:

- a. esporta il medicamento;
- b. non può reinserire negli stock destinati alla vendita i medicamenti restituiti.
- ³ Le persone autorizzate alla dispensazione possono disattivare l'identificativo univoco se procedono alla dispensazione o distruggono la singola confezione.

Art. 17 Riattivazione

- ¹ La riattivazione di identificativi univoci è ammessa solo nell'ambito della dispensazione di singole confezioni.
- ² Se una persona autorizzata alla dispensazione vuole riattivare un identificativo univoco disattivato deve assicurarsi che non si tratti di un medicamento contraffatto e che la riattivazione non comporti alcun rischio per la sicurezza del medicamento. La persona autorizzata alla dispensazione tiene un registro al riguardo.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 18

- ¹ L'UFSP vigila sulla gestione del sistema di banche dati.
- ² Approva gli statuti della SMVO.
- ³ All'UFSP devono essere consegnati per conoscenza i seguenti documenti:
 - a. gli statuti della SMVS;
 - b. il regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 12;
 - c. il regolamento sull'organizzazione e le competenze della SMVS;
 - d. eventuali contratti tra la SMVS e terzi concernenti prestazioni informatiche per il funzionamento del sistema di banche dati.
- ⁴ L'UFSP può esigere la presentazione di rapporti regolari, prescrivere verifiche esterne a carico della SMVO nonché effettuare ispezioni ed emanare istruzioni.
- ⁵ Ha accesso al sistema di banche dati per eseguire controlli a campione.
- ⁶ Può delegare compiti di vigilanza a terzi.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter

Thurnherr

6